

## ART. 6.

*(Misure per superare il fenomeno delle frodi assicurative).*

1. All'articolo 642, secondo comma, del codice penale, è soppresso l'ultimo periodo.

2. All'articolo 134 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto il seguente periodo: "Le indicazioni contenute nell'attestazione sullo stato del rischio devono contenere la specificazione della tipologia del danno liquidato.";

b) al comma 1-bis è aggiunto il seguente periodo: "La consegna dell'attestazione sullo stato del rischio ai sensi dei commi 1 e 1-bis nonché del regolamento dell'ISVAP di cui al comma 1, è effettuata per via telematica attraverso l'utilizzo della banca dati elettronica di cui al comma 2 o di cui all'articolo 135. La consegna di copia cartacea dell'attestazione sullo stato del rischio può essere richiesta dai soggetti di cui al comma 1 con istanza scritta.";

c) al comma 2, le parole: "può prevedere" sono sostituite dalla parola: "prevede";

d) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'attestazione sullo stato del rischio, all'atto della stipulazione di un contratto per il medesimo veicolo al quale si riferisce l'attestato, è acquisita direttamente dall'impresa assicuratrice in via telematica attraverso le banche dati di cui al comma 20 di cui all'articolo 135".

3. All'articolo 148 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole: "dei giorni" sono aggiunte le seguenti: ", in numero non superiore a 3, non festivi";

b) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Si applicano gli articoli 1913, 1914 e 1915 del codice civile.";

c) al comma 5, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: "Il danneggiato decade dal diritto al risarcimento se nella denuncia di sinistro omette di indicare entro il termine di cui al comma 1 i giorni e le ore in cui le cose danneggiate sono a disposizione per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno".

4. L'articolo 1915 del codice civile è sostituito dal seguente:

"L'assicurato che non adempie l'obbligo dell'avviso, o che dolosamente non adempie l'obbligo del salvataggio, perde il diritto all'indennità.

Se l'assicurato omette colposamente di adempiere l'obbligo del salvataggio, l'assicuratore ha diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto."

5. All'articolo 10 bis del decreto legge 31 maggio 2010 n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010 n. 122, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 le parole "microinvalidità" sono sostituite dalla seguente: "invalidità";

b) le parole "di cui al comma 1" sono sostituite dalle seguenti "di cui ai commi 1 e 3";

c) dopo il comma 2, aggiungere il seguente: "2-bis Ai periti assicurativi che accertano e stimano falsamente danni a cose conseguenti ad incidente stradale da cui derivi il risarcimento a carico della società assicuratrice si applica la disciplina di cui al comma 2";

d) nella rubrica le parole "microinvalidità" sono sostituite dalla seguente: "invalidità".

## ART. 7.

*(Divieto di introduzione di oneri amministrativi non compensati).*

1. Negli atti normativi non possono, di regola, essere introdotti nuovi oneri rego-